



Direttiva UFT (Guidance): Riserve latenti

N. registrazione/dossier: BAV-313.00-17/6/6

Nota editoriale

Editore	Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna
Autore	Divisione Finanziamento dell'UFT
Diffusione	Pubblicazione sul sito Internet dell'UFT
Lingue	Tedesco (originale) Francese (traduzione) Italiano (traduzione)
Versione	1.0 del 1° gennaio 2023



Indice

Nota editoriale	1
1 Scopo, campo d'applicazione e destinatari	3
2 Basi legali e altre disposizioni	3
3 Definizioni	3
4 Riserve arbitrarie non ammesse	3
5 Operazioni	4
6 Entrata in vigore	6
7 Elenco delle abbreviazioni	7

1 Scopo, campo d'applicazione e destinatari

L'obiettivo della presente direttiva (Guidance) dell'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) è fornire chiarimenti in merito ai tipi di riserve latenti e al loro trattamento. Si tratta di una soluzione transitoria fino a che l'UFT non prescriverà uno standard di diritto contabile riconosciuto, che dovrà essere applicata da tutte le Imprese di Trasporto (IT) e a tutti i Gestori dell'infrastruttura (GI) attivi nei settori del traffico regionale viaggiatori (TRV), dell'infrastruttura ferroviaria o di altre offerte di trasporto ordinate. Il suo campo d'applicazione comprende l'intera persona giuridica che riceve indennità sulla base della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) e/o della legge sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) e, quindi, anche le attività accessorie.

2 Basi legali e altre disposizioni

Secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC), sul sistema di contabilità delle imprese autorizzate (OCIC; RS 742.221), il conto annuale delle imprese deve fornire un quadro corrispondente all'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa. Le presenti linee guida confermano questa disposizione.

Le imprese che hanno ricevuto indennità per un totale annuo superiore a un milione di franchi, devono far condurre ogni anno una verifica speciale (art. 4 cpv. 4 OCIC), per la quale l'UFT ha disciplinato i dettagli nella direttiva «Verifica speciale sui sussidi», che comprende anche procedure relative alle riserve latenti.

3 Definizioni

Per riserve latenti¹ s'intende la differenza esistente tra i valori contabili e i valori massimi ammessi dal diritto contabile (attivi) o gli importi necessari (impegni). Nella pratica si è consolidata la seguente distinzione tra riserve obbligatorie e arbitrarie.

Riserve obbligatorie	Si definiscono come la differenza tra i valori effettivi (venali) e i valori massimi legali (limiti massimi di valutazione secondo il diritto contabile). Esse si costituiscono senza l'intervento dell'impresa mediante un aumento reale o nominale del valore di un attivo iscritto a bilancio.
Riserve arbitrarie	Costituiscono la differenza tra i valori massimi legali e i valori contabili più bassi degli attivi ovvero quelli più alti degli impegni. Tali riserve vengono pertanto costituite intenzionalmente o risultano ad esempio da rettificazioni di valore o accantonamenti effettuati in precedenza che non sono più necessari né vengono sciolti e acquisiscono dunque carattere di riserva.

4 Riserve arbitrarie non ammesse

Le riserve arbitrarie non sono compatibili con la suddetta disposizione dell'OCIC, né con un analogo standard di diritto contabile riconosciuto, secondo la quale il conto annuale deve fornire il quadro effettivo della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa. Di conseguenza, non sono consentite.

¹ Cfr. Handbuch der Wirtschaftsprüfung (Manuale svizzero della revisione contabile), volume «Buchführung und Rechnungslegung», capitolo IV.2.31.

Le esistenti riserve latenti arbitrarie ai sensi della definizione dell'UFT dovevano essere sciolte, di principio, in conformità ai rispettivi settori entro il 31 dicembre 2020². In singoli casi per tali scadenze sono state concluse convenzioni separate, valide ancora oggi.

5 Operazioni

Al fine di precisare la disposizione di cui all'articolo 4 capoverso 1 OCIC, nella tabella seguente sono riportate le operazioni principali.

N.	Operazione	Riserve latenti ³
1	Scorte di merci , rettificazione di valore eccessiva ⁴	Si
2	<p>Accantonamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - che non si fonda su un passato evento giuridico o fattuale vincolante - senza obbligazione probabile - il cui valore non può essere stimato <p>Esempi</p> <ul style="list-style-type: none"> - accantonamenti a garanzia della prosperità a lungo termine dell'impresa (ad es. per futuri contenziosi giuridici o possibili eventi) - accantonamenti per la cassa pensioni, senza un piano di risanamento approvato e vincolante. 	Si
3	Accantonamenti nel TRV riconosciuti dall'UFT e dai committenti cantonali o altri impegni finanziari connessi a revisioni periodiche del materiale rotabile per il livellamento del fabbisogno di indennità (cosiddetto modello di livellamento grande manutenzione materiale rotabile). Tali accantonamenti costituiscono un'eccezione e devono essere approvati dai committenti.	No
4	<p>Ammortamenti e rettificazioni di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali a garanzia della prosperità a lungo termine dell'impresa (ammortamento eccessivo).</p> <p>Si applicano i margini dei tassi di ammortamento secondo l'OCIC e gli standard di settore approvati dall'UFT. Ammortamenti e rettificazioni di valore che superano detti margini e standard sono considerati riserve latenti arbitrarie.</p>	Si
5	<p>Cassa pensioni</p> <p>Pagamento alla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro</p> <p>Ad esempio pagamenti di acconti alla cassa pensioni per usarli successivamente, sgravando le spese per la previdenza</p>	Si
6	<p>Cassa pensioni</p> <p>Pagamento alle riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione</p> <p>Versamento con rinuncia all'utilizzazione per riassorbire un importo scoperto della cassa pensioni. Stabilito per regolamento, tale versamento non può superare l'importo dello scoperto⁵.</p>	No

² Cfr. → Scritto sulla verifica del conto annuale 2020, del 16 dicembre 2020

³ Art. 4 cpv. 1 OCIC

⁴ Devono essere rispettati i principi di valutazione stabiliti dall'impresa. Si applica il principio della valutazione senza perdite. È possibile una rettificazione di valore forfettaria se basata su valori empirici e motivata sul piano economico-aziendale.

⁵ Art. 65e LPP

7	Crediti , rettificazione di valore eccessiva ⁶	Sì
8	Immobilizzazioni in corso , rettificazione di valore eccessiva, oltre ai contributi a fondo perduto (investimenti non attivabili) ⁷	Sì

Tabella 1: operazioni

L'elenco delle operazioni non è esaustivo. I principi di cui all'articolo 4 capoverso 1 OCIC si applicano anche ad altre operazioni (ad es. valutazione di partecipazioni, titoli).

⁶ I principi di valutazione stabiliti dall'impresa sono rispettati. È possibile una rettificazione di valore forfettaria se basata su valori empirici e motivata sul piano economico-aziendale.

⁷ Analogamente ad operazione 1 Scorte di merci. Lo storno degli «investimenti non attivabili» dalle immobilizzazioni in corso può avvenire in maniera forfettaria sulla base di valori empirici.

6 Entrata in vigore

La versione 1.0 della presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2023 ed è applicabile a partire dai conti annuali con termine 31 dicembre 2023 o successivo nonché per la procedura di ordinazione 2025.

Ufficio federale dei trasporti

Dott. P. Füglistaler
Direttore

Pierre-André Meyrat
Direttore supplente

7 Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione
CO	Codice delle obbligazioni
IT	Imprese di trasporto
GI	Gestore dell'infrastruttura
TRV	Traffico regionale viaggiatori
UFT	Ufficio federale dei trasporti
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni